



COMUNE DI MILAZZO

(Provincia di Messina)

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 98	OGGETTO: <u>Debiti fuori bilancio anno 2019 – 2020 dell'importo di € 3.396,88 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive.</u>
Del 08/07/2021	<u>APPROVATA</u>

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **8** del mese di **luglio**, alle ore **19:30** in Milazzo, nella Casa Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data **07/07/2021** prot. N.**59625**, notificati in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria**.

All'appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
AMATO Antonino	X		MAGLIARDITI Maria		X
ANDALORO Alessio	X		MAISANO Damiano	X	
BAGLI Massimo	X		OLIVA Alessandro	X	
BAMBACI Sebastiana	X		PELEGRINO Alessia		X
CAPONE Maurizio		X	PIRAINO Rosario		X
COCUZZA Valentina	X		RIZZO Francesco		X
CRISAFULLI Giuseppe	X		RUSSO Francesco	X	
DODDO Giuseppe	X		RUSSO Lydia	X	
FICARRA Francesco Danilo		X	SARAO' Santi Michele	X	
FOTI Antonio	X		SGRO' Santina	X	
ITALIANO Antonino	X		SINDONI Mario Francesco		X
ITALIANO Lorenzo	X		SOTTILE Maria	X	

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 7

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa **Andreina MAZZU'**.

Partecipa alla seduta il Sindaco Dott. **MIDILI Giuseppe**.

E' presente il Funzionario **Marcella MARCELLI**.

E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti **Dott. GINEVRA**.

Assume la presidenza il Presidente Avv. **OLIVA Alessandro**.

La seduta è pubblica.

INTERVENTI

*Il **Presidente**, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.*

In via preliminare alla trattazione dei punti iscritti all'O.d.g. chiede d'intervenire il Consigliere **Italiano Lorenzo** per chiedere chiarimenti relativamente alla delibera di C.C. avente ad oggetto il regolamento per la concessione in uso temporaneo e gestione di impianti sportivi del Comune di Milazzo.

Dà atto che il 5 maggio 2021 il Gruppo Lorenzo Italiano Sindaco ha inviato una nota a mezzo PEC al Segretario Comunale, al Dirigente Dott. Lombardo, al Dirigente del Servizio Finanziario e Contabile e al Collegio dei Revisori dei Conti con la quale si chiedeva di verificare uno degli articoli presenti all'interno del Regolamento che potrebbe arrecare un danno all'ente in riferimento al fatto che tale articolo prevede un introito per gli sponsor e quindi la pubblicità che viene esercitata all'interno degli impianti sportivi.

Dà atto che tale nota non solo non ha avuto riscontro, ma sono stati espressi dei pareri negativi.

Critica l'Assessore al ramo che negava l'esistenza dell'articolo in questione nonostante invece tale articolo fosse presente già nel vecchio regolamento.

 Alle ore 20:00 entra in aula il Consigliere Piraino. **Presenti 18.**

Alle ore 20:01 entrano in aula i Consiglieri Sindoni e Pellegrino. **Presenti 20.**

Prende la parola il Consigliere **Saraò**, per portare a conoscenza dell'aula ciò che ha riportato la stampa in merito all'ospedale Fogliani di Milazzo per il quale sono previsti numerosi interventi di ristrutturazione e implementazione di personale.

In particolare il Consigliere Saraò intende soffermarsi sulla grave situazione che riguarda il reparto ortopedico dell'ospedale, dove tempo addietro venivano effettuati circa 700 interventi e altrettanti ricoveri. Ritiene che il reparto sia del tutto disorganizzato e carente di personale.

Ravvisa la necessità di bandire nuovi concorsi per assumere soprattutto personale di ortopedia.

Prende la parola il Consigliere **Foti**, il quale condivide l'intervento del Consigliere Saraò rappresentandone effettivamente l'emergenza in cui versa l'ospedale Fogliani di Milazzo.

Si auspica che il Consigliere Saraò possa coinvolgere la deputazione regionale e soprattutto il suo deputato di riferimento che si trova in Commissione Sanità per cercare di migliorare quella che è una situazione che vive delle difficoltà oggettive.

Cambiando tema e approfittando della presenza in aula dell'Assessore De Gaetano, il Consigliere Foti sollecita la problematica relativa ai parcheggi visto che la città soffre una situazione di estrema difficoltà rispetto al tema della mobilità cittadina e rispetto al tema del servizio di sosta a pagamento. Si auspica che quanto prima possano partire i servizi.

Interviene il Consigliere **Crisafulli**, il quale, approfittando della presenza del Sindaco in aula, chiede delle delucidazioni in merito ai disservizi riscontrati negli ultimi giorni circa la raccolta dei rifiuti.

Chiede quali manifestazioni sono previste nel periodo estivo in Marina Garibaldi. Si unisce all'intervento dei Consiglieri Saraò e Foti e chiede la convocazione di un consiglio straordinario sull'ospedale di Milazzo con la partecipazione dei deputati del nostro comprensorio.

Prende la parola la Consiglieria **Bambaci**, la quale intende rispondere ai Consiglieri Saraò e Crisafulli specificando che l'Onorevole Galluzzo si è già espresso sulle criticità dell'ospedale di Milazzo e di Barcellona coglie l'occasione per dare lettura di una nota a seguito della quale il Dottore Alagna ha provveduto a fare il sopralluogo.

Interviene il Consigliere **Doddo**, il quale intende evidenziare che il problema dell'ospedale di Milazzo è un problema che risale nel tempo pertanto sarebbe opportuno iniziare a discutere in maniera seria con tutti i deputati per avere certezza e chiarezza di ciò che s'intende fare dell'ospedale di Milazzo.

Ritiene che l'ospedale di Milazzo, città sulla quale insistono delle industrie che inquinano, debba essere particolarmente attrezzato e funzionale.

Apprezza le qualità del Dottor Alagna ed insiste nella convocazione di un Consiglio Comunale per approfondire l'argomento anche alla sua presenza.

Cambiando argomento dà atto di aver presentato all'Ufficio di Presidenza una richiesta di Consiglio Comunale urgente sul porto.

Consiglio Comunale del 08/07/2021

Prende la parola il **Sindaco**, il quale, rispondendo al Consigliere Crisafulli, lo invita a presentarsi al SUAP per avere spiegazioni in merito ai spettacoli che si terranno in città nel periodo estivo.

Riguardo invece l'ospedale, il Sindaco dà atto che tempo addietro fu richiesto un intervento massiccio sull'ospedale e la fornitura di una nuova piastra di Pronto Soccorso in quanto si sapeva già che dal 2017 erano fermi all'interno del Piano Finanziario di Messina 2 milioni e spiccioli da spendere proprio per il pronto soccorso.

Concorda sulla convocazione di un Consiglio Comunale con la partecipazione dei Deputati regionali e i responsabili sanitari.

Riguardo la problematica sulla raccolta dei rifiuti, il Sindaco precisa che nella giornata di martedì vi sono stati dei disservizi solo nella zona del Tono, legati probabilmente ad un problema di personale. Afferma comunque che il disservizio è stato ripristinato.

Riprende la parola il Consigliere **Saraò**, solo per precisare che l'intervento precedente non aveva colore politico e conosce perfettamente come si stanno muovendo i Deputati regionali.

Il **Presidente**, non essendovi ulteriori interventi preliminari, introduce il **punto n.1** iscritto all'O.d.g. avente per oggetto: "**Debiti fuori bilancio anno 2019 - 2020 dell'importo di € 3.396,88 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive**" e dà lettura integrale della proposta di delibera.

Il documento viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Viene data inoltre lettura del verbale della 1° Commissione consiliare datato 10 giugno 2021.

Anche tale documento viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Non essendovi interventi, il **Presidente** invita il Segretario a richiamare l'appello nominale.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
AMATO Antonino	X	

ANDALORO Alessio		X
BAGLI Massimo	X	
BAMBACI Sebastiana	X	
CAPONE Maurizio		X
COCUZZA Valentina	X	
CRISAFULLI Giuseppe	X	
DODDO Giuseppe	X	
FICARRA Francesco Danilo		X
FOTI Antonio	X	
ITALIANO Antonino	X	
ITALIANO Lorenzo	X	
MAGLIARDITI Maria		X
MAISANO Damiano	X	
OLIVA Alessandro	X	
PELLEGRINO Alessia	X	
PIRAINO Rosario	X	
RIZZO Francesco		X
RUSSO Francesco	X	
RUSSO Lydia	X	
SARAO' Santi Michele	X	
SGRO' Santina	X	
SINDONI Mario Francesco	X	
SOTTILE Maria	X	
	19	5

Il **Presidente** pone ai voti la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Debiti fuori bilancio anno 2019 - 2020 dell'importo di € 3.396,88 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive*";

VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 19;

CON VOTI 14 FAVOREVOLI e 5 ASTENUTI (Crisafulli, Italiano Lorenzo, Amato, Foti e Maisano) espressi in forma palese per alzata e seduta

D E L I B E R A

Di **APPROVARE** la proposta di deliberazione avente per oggetto: "*Debiti fuori bilancio anno 2019 - 2020 dell'importo di € 3.396,88 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive*", che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
1° SETTORE - Affari Generali
2° Servizio - Gestione Contenzioso

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19/04/2021

Oggetto: Debiti fuori bilancio anno 2019 - 2020 dell'importo di €. 3.396,88 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive.

Il Proponente

Premesso che con Deliberazione n. 60 del 9 Aprile 2021, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 – 2023 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 D.Lgs. 118/2011);

Visto l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Considerato che è pervenuta comunicazione indicante situazioni debitorie fuori bilancio **relativamente all'esercizio finanziario 2019 - 2020** da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, giustificate da documentazione istruttoria collazionata nei fascicoli agli atti d'ufficio, individuate dal n. 1. al n. 10., analiticamente riportate nel prospetto che segue ed allegate al presente provvedimento;

Dato atto che i suddetti debiti fuori bilancio scaturiscono per mancata disponibilità economica sul capitolo di pertinenza così come da dichiarazione resa dal responsabile del procedimento del servizio contenzioso;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella relazione trasmessa dal responsabile del procedimento ed al presente atto allegata per un importo complessivo di €. 3.396,88 come distinto e specificato nel prospetto allegato e, conseguentemente, ritenuto necessario adottare le misure necessarie al loro ripiano;

Dato atto che si dovrà procedere alla liquidazione ed al pagamento dei debiti fuori bilancio riportati nel prospetto allegato dal n. 1 al n. 10., ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 per la complessiva somma di €.3.396,88 ;

Atteso che, le somme da corrispondere ai ricorrenti o ai distrattari delle somme, per gli importi così come meglio dettagliati nell'allegato prospetto, sono disponibili nel bilancio 2021 per complessivi €.3.396,88 al capitolo 520 "Spese per liti arbitraggi e consulenze legali. Risarcimento danni" cod. 01.02-1.03.02.99.002 e che con il presente provvedimento viene autorizzato l'apposizione del vincolo sugli stanziamenti del bilancio predetto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la normativa vigente in materia,

PROPONE che il Consiglio Comunale deliberi

1.di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 3.396,88 così come descritti nella allegata relazione prodotta dal responsabile del procedimento del servizio interessato ed individuati con i numeri da 1. a 10. nel prospetto allegato;

2.di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;


3.di dare atto che le somme da corrispondere ai creditori per gli importi così come meglio dettagliati nel prospetto allegato, relativamente ai debiti cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 (*dal Num. 1. al Num. 10.*), sono disponibili nel bilancio previsionale 2021 (DCC n. 60/2021) per complessivi €. 3.396,88 al capitolo 520 "Spese per liti arbitraggi e consulenze legali. Risarcimento danni" cod. 01.02-1.03.02.99.002 e che con il presente provvedimento viene autorizzato l'apposizione del vincolo sugli stanziamenti del bilancio predetto;

4.di dare atto che sono rispettati dall'Ufficio Finanziario il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio e di patto per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

5.di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del procedimento per l'immediata liquidazione delle spese;

6.ditrasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Marcella Marcelli



Descrizione del Debito	Importo riferito a spese correnti	
Art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs 267/2000 Sentenze esecutive - Anni 2019 – 2020 -		
1.Basile Francesco Sent. 430/19 R.G. 488/19. Beneficiario ricorrente. Atto di precetto notificato il 24/10/2019 prot. n. 66967 -	€.345,35	Dott.ssa Rosalba Mangano: €. 3.396,88
2.Crisà Pirera Viviana Sent. 74/19 R.G. 221/18. Sent notificata in forma esecutiva in data 23/07/2019 prot. n. 48107 - Beneficiario ricorrente.	€.422,37	
3.Genovese Antonino Sent. 18/19 R.G. 1078/17. Sent. notificata in forma esecutiva in data 28/02/2019 prot. 14807 - Beneficiario ricorrente.	€.334,82	
4.Impalà Anna Elise Sent. 516/19 R.G. 1058/2019. Sent. Passata in giudicato nel 2020 - Beneficiario avv.to distrattario Biagio Parmaliana.	€.334,82	
5.Mediagroup s.r.l. Sent. 488/19 R.G. 683/19. Sent. passata in giudicato nel 2020 - Beneficiario società ricorrente.	€.484,67	
6.Micali Maria Sent. 461/19 R.G. 246/19. Sent. passata in giudicato nel 2020 - Condanna in solido con riscossione	€.211,19	
7.Nucera Fabio Sent. 154/19 R.G. 525/18. Sent notificata in forma esecutiva in data 20/06/2019 prot. 40968 - Beneficiario avv.to distrattario Failla Tiziana.	€.429,67	
8.Patti Patrizia Sent. 448/19 R.G. 171/2019. Sent. passata in giudicato nel 2020 - Beneficiario ricorrente.	€.429,67	
9.Santoro Filippo Sent 150/18 R.G. 1117/17. Sent. notificata in forma esecutiva in data 7/03/2019 con prot. n. 16703 - Beneficiario ricorrente.	€.341,82	
10.Schilirò Mario Sent.2951/18461/19 R.G. 1668/18 Sent. passata in giudicato nel 2019 - Condanna in solido con riscossione.	€.62,50	



CITTA' DI MILAZZO

1^ Settore Affari Generali - 2^ Servizio Gestione Contenzioso
4^ U.O. Codice della Strada

Prot. 75604 del 18/11/2020

Oggetto: Pagamento somme derivanti da sentenze esecutive emesse nei giudizi in materia di contenzioso al codice della strada. Riconoscimento del debito fuori Bilancio anno 2019 - 2020

Con riferimento a quanto in oggetto descritto ed in riscontro alle note prot. 73983 del 12/11/2020 e del 15/01/2021 prot. n. 4117 - la scrivente in relazione alla propria attività relativa al contenzioso in materia al Codice della Strada elenca i debiti derivanti da sentenze emesse a conclusione di giudizi in materia del Codice della Strada.

-Sentenza n. 430/19 giudizio Basile Francesco R.G. 488/19 **importo dovuto € 345,35** in quanto: € 43,00 per spese esenti ed € 200,00 per compensi oltre IVA e CPA per un totale di € 334,82 oltre € 10,53 di spese notifica del titolo richieste con l'atto di precetto notificato in data 24/10/2019 prot. n. 66967, non rinnovato. Beneficiario Sig. Basile Francesco;

-Sentenza n. 74/19 – Notificata in forma esecutiva in data 23/07/2019 prot. n. 48107 - giudizio Crisà Pirera Vivina R.G. 221/18 - **importo dovuto € 422,37** in quanto: € 43,00 per spese esenti ed € 260,00 per compensi oltre IVA e CPA per un totale di € 422,37 compresa la R.A.. Beneficiario Sig.ra Crisà Pirera Viviana;

-Sentenza n. 18/19 - Notificata in forma esecutiva in data 28/02/2019 prot.n. 14807 - giudizio Genovese Antonio R.G. 1078/17 - **importo dovuto € 334,82** in quanto: € 43,00 per spese esenti ed € 200,00 per compensi oltre IVA e CPA per un totale di € 334,82 compresa R.A.. Beneficiario Sig. Genovese Antonino;

-Sentenza n. 516/19 dep in data 11/11/2019 – Passata in giudicato nel 2020 - giudizio Impalà Anna Elise R.G. 1058/2019 – **importo dovuto € 334,82** in quanto: € 43,00 per spese esenti ed € 200,00 per compensi oltre IVA e CPA per un totale di € 334,82 compresa R.A.. Beneficiario Avvocato distrattario Biagio Parmaliana;

-Sentenza n. 488/19 dep il 28/10/2019 – Passata in giudicato nel 2020 - giudizio Mediagroup s.r.l. R.G. 683/19 **importo dovuto € 484,67** in quanto: € 98,00 per spese esenti ed € 265,00 per compensi oltre IVA e CPA per un totale di € 484,67 compresa R.A. Beneficiario Soc. Mediagroup s.r.l.;

-Sentenza n. 461/19 - Passata in giudicato nel 2020 - giudizio Micali Maria R.G. 246/19 – **importo dovuto € 422,37 in solido con Riscossione Sicilia S.p.A.** in quanto: € 43,00 per spese esenti ed € 260,00 per compensi oltre IVA e CPA per un totale di € 422,37 compresa la R.A.. **Quota del Comune di Milazzo € 211,19;**

-Sentenza n. 154/19 – Notificata in forma esecutiva in data 20/06/2019 prot. n. 40968 - giudizio Nucera Fabio R.G. 525/18 - **importo dovuto € 429,67** in quanto: € 43,00 per spese esenti ed € 265,00 per compensi oltre IVA e CPA per un totale di € 429,67 compresa la R.A. Beneficiario Avvocato distrattario Failla Tiziana;

-Sentenza n. 448/19 dep il 15/10/2019 – Passata in giudicato nel 2020 - giudizio Patti Patrizia R.G. 171/2019 **importo dovuto € 429,67** in quanto: € 43,00 per spese esenti ed € 265,00 per compensi oltre IVA e CPA per un totale di € 429,67 compresa la R.A.. Beneficiario Sig.ra Patti Patrizia;

-Sentenza n. 150/18 – Notificata in forma esecutiva in data 7/03/2019 con prot.n. 16703 - giudizio Santoro Filippo R.G. 1117/17 - **importo dovuto € 341,82** in quanto: € 50,00 per spese esenti ed €. 200,00 per compensi oltre IVA e CPA per un totale di € 341,82 compresa la R.A.. Beneficiario Sig. Santoro Filippo;

-Sentenza n. 2951/18461/19 – Passata in giudicato nel 2019 - giudizio Schilirò Mario R.G. 1668/18 **importo dovuto € 125,00 per spese in solido con Riscossione Sicilia S.p.A. Quota del Comune di Milazzo € 62,50.**

Si precisa che:

-le sentenze sopra indicate non sono state impugnate in quanto ritenute fondate e antieconomico conferire incarico ad un Legale per proporre appello;

-nell'anno di competenza le spese di condanna derivanti da sentenze 2019 non sono state pagate per mancata disponibilità economica sul capito 530 "Spese per liti arbitraggi scaturenti da sentenze".


Si è ritenuto opportuno, rilevata l'insufficienza delle risorse disponibili ai capitoli di pertinenza di questo Servizio , dare priorità al pagamento degli onorari dei Legali incaricati della difesa dell'Ente su ricorsi già notificati, rispetto al pagamento delle spese liquidate nelle sentenze.

Il riconoscimento del debito, non regolarizzato nell'anno di competenza, deve avvenire ai sensi della lettera a) dell'art. 194, c. 1 del TUEL.

Distinti saluti

Milazzo 18/11/2020

Il Funzionario Direttivo Amministrativo
F.to Dott.ssa Rosalba Mangano





CITTA' DI MILAZZO

1^ Settore Affari Generali e Politiche Sociali - 2^ Servizio Gestione Contenzioso
4° U.O. Codice della Strada

Avv.to Seminara Giorgio
Viale S. Panagia, 90
96100 Siracusa
e-mail : avv.seminaragiorgio@pec.serviziposta.it

Oggetto: Atto di precetto esecuzione sentenza n. 430/2019 GdP di Barcellona P.G. R.G. 488/19 giudizio Basile Francesco c/Comune di Milazzo.

In riferimento all'atto di precetto pervenuto in data 24/10/2019 prot. 66967 del 24/10/2019 si comunica che per problemi contabili dell'Ente non è possibile oggi procedere al pagamento dell'importo dovuto derivante dalla sentenza 430/19.

Per quanto sopra e così come tra l'altro previsto dall'ex art. 194, comma 1°, lett. a) del TUEL, al fine di riportare l'obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente all'interno della sfera patrimoniale dell'Ente il debito sarà riconosciuto dal Consiglio Comunale come debito fuori bilancio.

Si invita, pertanto, a pazientare in quanto la procedura richiede dei tempi di attesa non brevi.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e si porgono distinti saluti.

Il Funzionario Direttivo Amministrativo
f.to dott.ssa Rosalba Mangano

Comune di Milazzo via F. Crispi n.1 98057 Milazzo tel.0909231312 pec:
protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it r.mangano@comune.milazzo.me.it

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

Avv. SEMINARA GIORGIO

V.le S. Panagia, 90 - 96100 SIRACUSA

Tel. 0931 496560 Fax 06 233299319



ATTO DI PRECETTO

Per:

Basile Francesco (C.F.: BSLFNC59A06F206I), nato a Milazzo (ME) il 06/01/1959 e residente in

Siracusa Via Delle Muse n. 39/1, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Seminara (C.F.:

SMNGRG74M21I7540), come da procura a margine del ricorso in opposizione a cartella

esattoriale (R.G. 488/2019), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto in

Siracusa, V.le S. Panagia n. 90, PEC: avv.seminaragiorgio@pec.serviziposta.it

PREMESSO

- Che con sentenza n. 430/2019, pronunciata e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data

12/04/2019, il Giudice di Pace di Siracusa ha accolto l'opposizione proposta dall'istante e

condannato il Comune di Milazzo al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in

complessivi € 243,00, oltre IVA, CPA e spese generali;

- Che la succitata sentenza, munita di formula esecutiva in data 03/05/2019, è stata

notificata al Comune di Milazzo in data 10/05/2019;

- Che ad oggi il Comune di Milazzo non ha corrisposto neppure in parte la somma dovuta al

creditore.

Tutto ciò premesso,

INTIMA E FA PRECETTO

al Comune di Milazzo, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Milazzo (ME) Via

Francesco Crispi n. 1, di pagare in favore dell'istante la somma complessiva di € 542,33, di

cui € 200,00 per compensi, € 30,00 per spese generali 15%, € 9,20 per cassa avvocati 4%, €

52,62 per IVA 22%, € 43,00 per spese vive, così come liquidate in sentenza, € 10,53 per

spese notifica del titolo, € 196,98 per competenze precetto ex D.M. 140/2012, come da

specifica a margine del presente atto, oltre ulteriori spese e compensi che si rendessero


necessari per attività e funzioni successive.

Con avvertimento a detto debitore che, in difetto di pagamento nel termine di gg. 10 dalla
notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge.

Si avverte, altresì, ex art. 13 del D.L. n. 83/2015, che il debitore può, con l'ausilio di un
organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre
rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di
composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Siracusa, 16/10/2019

Avv. Giorgio Semnara



Specifica precetto	
Competenze	€ 135,00
S. gen. (15%)	€ 20,25
CPA (4%)	€ 6,21
IVA (21%)	€ 35,52
Totale	€ 196,98

GIUDICE DI PACE DI SIRACUSA - UFFICIO NOTIFICHE

Su richiesta di come in atti domiciliato e residente come sopra
lo sottoscritto Messaggio del G. di P. ho notificato copia di quanto
precede al Sig. COMUNE DI MILAZZO, IN PERSONA DEL SINDACO I.T.
Res. MILAZZO (ME) Via VIA F. CUNISPI N. 1
A mezzo Servizio Postale in plico raccomandato N. _____
Spedito dall'Ufficio Postale di Siracusa A. _____ oggi 22/10/2019

Il Messaggio del Giudice di Pace
Immacolata Fortezza



430/3P
488/4P
2485/4P
1002

CORA X
NOTIFICA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.

Il Giudice di Pace di Siracusa Avv. Fabio Nuzzaci, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato ex art. 281 sexies c.p.c., ha emesso la seguente

SENTENZA CON CONTESTUALI MOTIVI

Nella causa iscritta al n. 488/2019 del r.g., promossa

DA

Basile Francesco, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Seminara;

- OPPONENTE-

CONTRO

Riscossione Sicilia S.p.a., in persona del legale rappr. Pro-tempore, agente per la riscossione per la Provincia di Siracusa,;

- OPPOSTA -

E

Comune di Milazzo, in persona del legale rappr. pro-tempore;

- OPPOSTO CONTUMACE -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dichiara la contumacia del comune di Milazzo il quale pur regolarmente convenuto non si è costituito in giudizio.

L'opposizione è fondata e come tale deve essere accolta.

Motivo assorbente è la mancata notifica del verbale di violazione al codice della strada ovvero dell'atto presupposto all'emissione della cartella esattoriale oggi opposto.

Infatti né Riscossione Sicilia né tantomeno il Comune di Milazzo hanno

COMUNE DI MILAZZO
Prot. AP: Arrivo
N. 0031613 del 10-05-2019

fornito la prova della notifica del detto verbale a parte ricorrente.

Ciò consegue che si deve dichiarare la decadenza dal diritto alla riscossione per mancata notifica del verbale che sanziona la violazione al codice della strada, nei termini indicati dalla legge.

A tal proposito occorre rilevare che la notifica della cartella esattoriale è produttiva del termine processuale di trenta giorni atto al deposito dell'opposizione - per il principio che detta cartella viene ad equivalersi alla stregua di un'ordinanza ingiunzione essendo il primo atto in cui parte opponente è venuta a conoscenza della sanzione comminata nei suoi confronti - e l'opposizione si manifesta tempestiva.

Ritenuto che motivo di accoglimento della domanda è la dichiarata decadenza solo il comune di Milazzo, compensandole tra le altre parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposto da Basile Francesco avverso la cartella di pagamento n. 29820180010635449/00 emessa da Riscossione Sicilia s.p.s., accoglie l'opposizione e ne dichiara la nullità.

Condanna il Comune di Milazzo al pagamento in favore di Basile Francesco delle spese di giudizio che liquida in complessivi €. 243,00 di cui €. 43,00 per spese e €. 200,00 per compensi, oltre spese generali, cpa e iva come per legge; compensa le spese del giudizio tra le altre parti.

Così deciso in Siracusa il 12/4/19.

IL CANCELLIERE
C. P. Siracusa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
12 APR 2019

IL

IL CANCELLIERE

C. P. Siracusa

Pag. 2/2

Il Giudice di Pace

Salvo 1/1

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SIRACUSA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo. Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti.

E' copia conforme all'originale, che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva a richiesta dell'avv. Giorgio Seminara
Siracusa, - 3 MAG. 2019

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Lucia Santillo

Pho



E' copia conforme all'originale
per non essere
- 3 MAG. 2019
Direzione I

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Lucia Santillo


Spett.le ... ufficio e residenti ...
... ha notificato agli ...

presso il Sig. COMUNE DI MILAZZO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORNE

ROS. MILAZZO (ME) 33057 Via VIA FRANCESCO CRISPI N. 1

A mezzo di ufficio postale in plico raccomandato N. 1

presso l'Ufficio Postale di Siracusa A Cecina oggi 8/5/13

Messo del Comune di Siracusa
Rosario ...




Ritirato ...

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI


Orgo Seminaria
S. Panagia 90
S. Sirocane

Postaraccomandata

Posteitaliane

€ 6,80

Atti Giudiziari - 98057



60001 - 96100 SIRACUSA CENTRO (SR)

22.10.2019 12.34


del Registro Cronologico

Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purchè il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

COMUNE DI MILAZZO
IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORANE
VIA F. CRISPI N. 1
98057 MILAZZO

APPLICARE SULLA BUSTA AG

AG



78773755607-8

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI

ORDINE SEMINARIA
PANAGIA N. 80
SIRACUSA

Postaraccomandata


Posteitaliane

09.05.2019 11.56
Euro 007,95

ID0737737535916 98057

60040 96100 SIRACUSA I (SR)

1-PT055777




Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purchè il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

COMUNE DI MILAZZO, IN PERSONA DEL
SINDACO PRO TEMPORANE, CON SEDE
~~IN MILAZZO (ME)~~ VIA FRANCESCO
CRISPI N. 1
98057 MILAZZO (ME)

APPLICARE SULLA BUSTA AG

AG



78773753591-6

N. 24/19 Sent.
N. 22/18 R.G.
N. 1 Rep.
N. 895/19 Cron.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., Annamaria Manfredi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.221/2018 R.G.A.C.

TRA

CRISA' PIRERA VIVIANA, nata a Milazzo il 25/1/1987, residente in Meri, Via Longano, n.50, C.F.: CRSVVN87A65F206T ed elettivamente domiciliata in Milazzo, Piazza Gen. Gioacchino Nastasi, n.18, presso lo studio dell'avv.Santi Certo che la rappresenta e difende come da procura in atti

- opponente -

CONTRO

COMUNE DI MILAZZO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato dal proprio funzionario, dott.ssa Rosalba Mangano

- opposto -

Oggetto: opposizione a verbali di contestazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatto e diritto

Con ricorso del 15/2/2018 depositato presso la cancelleria di questo Ufficio in data 17/2/2018 la sig.ra Crisà Pirera Viviana proponeva opposizione avverso il verbale di

contestazione n.000547/R/17 del 20/12/2017 elevato in pari data dalla Polizia Municipale di Milazzo, notificato il 19/12/2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 200,20 per violazione dell'art. 126 bis comma II del codice della strada, relativamente al verbale di contestazione n. 002471/A/17, elevato il 01/07/2017 dalla Polizia Municipale di Milazzo.

Con l'opposizione promossa, la parte opponente eccepiva la nullità del verbale di contestazione n.000547/R/17, per omessa notifica del verbale presupposto n. 002471/A/17 (1° motivo).

L'istante deduceva di aver avuto conoscenza del verbale di contestazione presupposto n.002471/A/17, solo quando le era stato notificato il verbale impugnato n. 000547/R/17; riteneva, pertanto, che l'omissione ad una intimazione mai ricevuta non poteva essere sanzionata.

L'opponente eccepiva, con il secondo motivo, la nullità e/o l'inefficacia del verbale di contestazione presupposto n. 002471/A/17 del 01/07/2017, stante l'omessa notifica per essere trascorso il termine di legge previsto dall'art. 201 del codice della strada; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, previa sospensione degli effetti dei verbali opposti.

Con decreto del 23/2/2018, il Giudice di Pace ordinava all'Autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato la produzione della documentazione di legge, fissando l'udienza del 03/04/2018 per la comparizione delle parti, previe comunicazioni di rito.

A seguito del suddetto provvedimento, il Comune di Milazzo, in persona del Sindaco pro-tempore, si costituiva in giudizio a mezzo del proprio funzionario all'uopo delegato dott.ssa Rosalba Mangano, con comparsa di risposta pervenuta, unitamente alla documentazione richiesta con provvedimento del 23/2/2018, a mezzo pec, con la quale contestava quanto sostenuto dalla parte opponente in ricorso, sostenendo la piena

legittimità della sanzione comminata con verbale n. 002471/A/17 del 01/07/17 e la ritualità della sua notificazione.

In particolare, il convenuto opposto asseriva che la Polizia Municipale aveva accertato la violazione dell'art.142, comma 8 del codice della strada e trattandosi di verbale autovelox non era stata effettuata la contestazione immediata, così come indicato nel verbale n. 002471/A/17; pertanto, il verbale suddetto veniva notificato dopo la consultazione dei pubblici registri all'opponente, con raccomandata, all'indirizzo di Via R.D'Amico Milazzo e, per temporanea assenza del destinatario, il plico veniva depositato presso l'ufficio postale in data 4/8/2017 e spedita comunicazione di avvenuto deposito (CAD) con raccomandata.

Il convenuto opposto rilevava che non avendo l'opponente, nonostante l'invio della CAD ritirato l'atto, doveva ritenersi perfezionata la notifica nei suoi confronti decorsi dieci giorni (14/8/2017) così come prevede l'art. 8 della L.80/82; chiedeva, pertanto, la conferma della notifica del verbale di contestazione n.002471/A/17, elevato il 01/07/2017, nonché la validità del verbale n.000547/R/17 del 20/12/2017 e, conseguentemente, il rigetto del ricorso.

L'opposizione è fondata.

Quanto sostenuto dalla parte opponente in ricorso risulta confermato dal certificato di residenza storico prodotto dalla stessa in giudizio.

Ed invero, risulta indicato nel suddetto certificato del 31/10/2018 che "*..dal 14/6/2017 (data di immigrazione del Comune di Torregrotta) a tutt'oggi abita in Via Longano n.50..*" del Comune di Meri.

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa trova applicazione il principio generale in materia di riparto dell'onere probatorio, con la conseguenza che è onere della Pubblica Amministrazione provare la sussistenza degli elementi costitutivi della



sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa (v. Cass. n. 5122/2011).

Grava, dunque, sul Comune di Milazzo l'onere di provare l'avvenuto perfezionamento della notifica del primo verbale di contestazione all'opponente, in quanto tale elemento costituisce presupposto di fatto integrante la violazione contestata e, dunque, necessario ai fini della dimostrazione della fondatezza della responsabilità dell'opponente e della pretesa sanzionatoria.

E, quindi, necessario che il notificante, affinché tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, compri la suddetta ulteriore circostanza, producendo in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata, diversamente configurandosi la nullità della notificazione (cfr. Cass. n. 7809/2010, n. 25985/2014).

Nel caso di specie si rinviene, tra la documentazione prodotta dal Comune di Milazzo, che il verbale di contestazione n. 002471/A/17, elevato il 01/07/2017, venne spedito il 2/8/2017 all'opponente all'indirizzo Via D'Amico, n.45, Milazzo ed immesso in cassetta (v. relata di notifica del verbale n. 002471/A/17).

Il convenuto opposto, nella comparsa di risposta, ha evidenziato che il nominativo dell'opponente e l'indirizzo di residenza era stato accertato attraverso la consultazione dei pubblici registri, ma nulla ha prodotto in giudizio, relativamente a quanto dallo stesso sostenuto.

Tenuto conto che la notifica del primo verbale (n. 002471/A/17) elevato dalla Polizia Municipale di Milazzo, era stata effettuata in altro indirizzo, diverso da quello di residenza, all'epoca del fatto (Via Longano, n.50, Meri) della parte opponente, si deve ritenere, in considerazione della mancata ricezione del verbale, che questa non fosse a conoscenza dell'obbligo informativo costituente presupposto di fatto dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 126 bis II co. d. l.vo n. 285/1992, la cui violazione



non può esserle, pertanto, addebitata. Secondo la Cassazione, la mancata notifica di un atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale, pur ritualmente notificato (v.Cass.Sez.Unite 4/3/2008, n.5791).

Pertanto, ritenuto che sono trascorsi i termini di legge per la notifica del verbale di contestazione presupposto, ne consegue che il ricorso va accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso;
- 2) condanna il Comune di Milazzo, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore dell'opponente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in Euro 303,00 per compensi professionali (v.D.M.55/14) di cui Euro 43,00 per spese documentate (contributo unificato) oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Barcellona P.G. il 14/2/2019

Il Giudice di Pace

Annamaria Manfredi

Deposito in Cancelleria

21 MAR 2019

LA SINDACA COMUNALE

(Giusanna Maria Scudato)



**GIUDICE DI PACE - BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti o a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrevvi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva e richiesta

dell'Avvocato Santi Certo
nell'interesse di Erice Pirella Mirone

Si attesta l'avvenuto pagamento in macche da bollo, pari ad € ESENTE per diritti di copia.

Barcellona P.G. li 26 APR 2019



F.to CASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Scolaro

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Barcellona P.G. li 26 APR 2019



CASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Scolaro

RELATA DI NOTIFICA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, io sottoscritto
Aiut. Uff. Giud. Dell'UNEP. del _____
_____, ho notificato copia del superiore atto
a Comune di Milazzo, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con
sede in Milazzo (ME), Via Francesco Crispi, 1, a mezzo del servizio postale, con
racc.ta A/r n. _____ del _____ ovvero consegnandone
copia a mani di *Giuseppe Arbalzo*

ADDETTO ALL'UFFICIO
ED ALLA RICEZIONE ATTI

Milazzo 22-07-2019

Francesca Fulgenzi
FUNZIONARIO UNEP - I
Tribunale di Barcellona P.C.

18 LUG. 2019

CRCN. 3528
Dritto € _____
Trasferenza € _____
Totale € _____
10% trasf. € _____
Postali € _____

Totale € 10.00
L'Ufficiale Giudiziario



ONOREV. GREGORIO
29/1/19



N. 18/19 Sent.
N. 1078/17 R.G.
N. 1 Rep.
N. 260/19 Cron.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., avv. Angelo Ragonese de Gregorio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1078/2017 R.G. assunta in decisione all'udienza del 21.1.19, il cui dispositivo è stato pronunciato nella stessa udienza, vertente

TRA

GENOVESE ANTONINO, c.f. GNVNN59L30F158N, in proprio e n.q. di rapp.te legale dell'Unione Sindacale Territoriale **CISL** di **Messina**, p.i. 80005970837, elettivamente domiciliato in Messina via Macri n.10, presso lo studio dell'avv. Natale Venuto, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce al ricorso **Ricorrente**

E

COMUNE di MILAZZO, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Milazzo, elettivamente domiciliato in Milazzo via La Rosa n.28, presso lo studio dell'avv. Carmen Isgrò, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti **Resistente**

oggetto: opposizione avverso verbale di contestazione.

Conclusioni: i procuratori delle parti insistono nelle rispettive domande

Svolgimento del giudizio

Il sig. Genovese con ricorso depositato il 20.9.2017 proponeva opposizione avverso verbale di contestazione n. 002209/A/17, elevato dalla Polizia Municipale in data 24.6.17, per violazione dell'art. 142 C.d.S. rilevata a mezzo autovelox sul c.so Sicilia di Milazzo, chiedendone l'annullamento, previa sospensione della esecuzione. A fondamento della propria opposizione il ricorrente ha sostenuto la nullità del verbale per carenza dei presupposti di legge, in assenza di violazione del limite di velocità.

Disposta la comparizione delle parti, il Comune si costituiva in giudizio, e produceva la documentazione di legge, sostenendo la legittimità del verbale.



Instauratosi il contraddittorio, autorizzata la ricostruzione del fascicolo che era andato smarrito, all'udienza del 21.1.19 la causa è stata trattenuta per la decisione ed all'esito è stato letto il dispositivo in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E' infatti fondato il motivo di opposizione con il quale si lamenta la assenza di violazione del limite di velocità.

Premesso che la presunta violazione veniva rilevata al km 0,690 della strada de qua, accertando una velocità di 73 km/h, sul presupposto dell'esistenza di un limite di 50 km/h.

Detto presupposto è inesistente in quanto il ricorrente ha prodotto la delibera Sindacale n. 32 del 26.2.16 che ha stabilito i nuovi limiti di velocità sulla strada de qua, revocando espressamente ogni precedente delibera.

Detta delibera esclude il limite di velocità di 50 km/h fino al km 0,900, cioè nel tratto oggetto di rilevamento.

Nessun elemento contrario si deduce dalle difese del resistente, che non ha prodotto idonea documentazione sul punto, in ottemperanza allo specifico onere probatorio, e non ha quindi sostenuto la regolare adozione del provvedimento impugnato, nè dimostrato la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la applicazione della sanzione.

Per tutto quanto sopra, l'opposizione proposta deve ritenersi fondata e va accolta per violazione di legge.

In virtù del principio di soccombenza le spese del giudizio vanno poste a carico del resistente e si liquidano nell'importo di € 243,00, di cui €43,00 per spese ed €200,00 per compensi.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., avv. Angelo Ragonese de Gregorio, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Genovese Antonino in proprio e n.q. di rapp.te legale dell'Unione Sindacale Territoriale CISL di Messina, contro il Comune di Milazzo, così dispone:

Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il verbale impugnato n.002209/A/17, elevato il 24.6.17;






Condanna il Comune al pagamento delle spese di causa che liquida in €243,00
oltre iva e cpa in favore del ricorrente

Così deciso in Barcellona P.G. in camera di consiglio il 21.1.2019

Il Giudice di Pace

Angelo Ragonese de Gregorio





GIUDICE DI PACE - BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avvocato W. Scuto

nell'interesse di Giuseppe Antonino

Si attesta l'avvenuto pagamento in marche da bollo, pari ad € 5000

per diritti di copia.

15 FEB 2013

Barcellona P.G. li _____



GIUDICE DI PACE
P.I. BARCELLONA P.G.
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Scolaro

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Barcellona P.G. li _____

15 FEB 2013

GIUDICE DI PACE
P.I. BARCELLONA P.G.
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Scolaro

Relata di Notificazione

Sulle istanze come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Tribunale di Barcellona P.G., ho notificato copia conforme del su esteso atto:

1) Comune di Milazzo in persona del rappresentante legale p.t., con sede in Milazzo via Francesco Crispi n° 1

*Comune di
Giuseppa Arduo*

ADDETTO ALL'UFFICIO
ED ALLA RICEZIONE ATTI

Milazzo 28-02-2019

J.ssa Francesca Fulgenzi
FUNZIONARIO U.N.E.P. F1
Tribunale di Barcellona P.G.



26 FEB. 2019

CRCOS *AM* _____
Danno € _____
Trasferim € _____
Totale € _____
10% trasf. € _____
Postali € _____
_____ _____
Totale € _____
L'Ufficiale Giudiziario

del. inf. Sp. 1/2019
del. inf. 1/2019
del. inf. 1/2019
ORIGINALE

N. 516/19 Sent.
N. 1058/19 R.G.
N. 1/19 Rep.
N. 3186/19 Cron.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., avv. Angelo Ragonese de Gregorio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1058/2019 R.G., assunta in decisione all'udienza del 4.11.2019, il cui dispositivo è stato pronunciato nella stessa udienza, vertente

TRA

IMPALA' ANNA ELISE, c.f. MPLNLS70S59Z133G, nata a Montreaux (CH) il 19.11.70 e residente in Terme Vigliatore c.da Franchini n.22, rappresentata e difesa in virtù di procura stesa in calce al ricorso dall'avv. Biagio Parmaliana, presso il cui studio di Barcellona via S.Andrea n.22 è elettivamente domiciliata

- ricorrente -

E

COMUNE di MILAZZO, in persona del Sindaco, con sede in Milazzo

- resistente -

oggetto: opposizione a verbale di accertamento di infrazione.

Conclusioni: il procuratore del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

La sig.ra Impalà con ricorso depositato in data 19.9.19 ha proposto opposizione avverso il verbale n.660/19 elevato il 5.4.19 dalla Polizia

Municipale, notificato in data 23.7.19, chiedendone l'annullamento, previa sospensione della esecuzione. A fondamento della propria opposizione ha sostenuto la nullità del verbale per non avere ricevuto notificazione del verbale di accertamento di violazione nel termine di 90 giorni prescritto dall'art.201 CdS.

Disposta la comparizione delle parti, il Comune si costituiva in giudizio e produceva la documentazione di rito, confermando la notifica irregolare. Instauratosi il giudizio, all'udienza del 4.11.2019 la causa è stata trattenuta per la decisione ed all'esito è stato letto il dispositivo in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto si è rivelato fondato e merita accoglimento.

La opposizione è infatti fondata sulla assenza di notificazione del verbale impugnato e conseguente mancata contestazione dell'addebito, in quanto il verbale de quo è stato notificato oltre i termini previsti dall'art. 201 CdS, per cui l'obbligazione si è estinta ai sensi dell'art.201 c.5 CdS.

Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince infatti che il verbale venne elevato il 5.4.19, ma venne notificato in data 23.7.19, oltre il termine di 90 giorni stabilito dall'art.201 c.1 CdS.

Da ciò discende che nessuna rituale contestazione della sanzione è stata effettuata nei confronti del ricorrente, per cui l'obbligo di pagamento si è estinto ai sensi dell'art.201 c.5 CdS.

Nessun elemento contrario è deducibile dalle difese del resistente, che ha aderito alla domanda del ricorrente.

Per quanto sopra l'opposizione proposta è fondata e deve essere accolta per violazione degli artt.200 e 201 CdS.

Poiché il ricorrente aveva richiesto al Comune l'annullamento in autotutela con missiva del 26.7.19 via pec, ben prima del deposito del ricorso, in virtù del principio di soccombenza le spese del giudizio vanno poste a carico del resistente e si liquidano nell'importo di € 243,00, di cui €43,00 per spese ed €200,00 per compensi.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., avv. Angelo Ragonese de Gregorio, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Impalà Anna Elise contro il Comune di Milazzo, così dispone:


Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il verbale impugnato n.660/19 elevato dalla Polizia Municipale il 5.4.19;

Condanna il Comune al pagamento delle spese di causa che liquida in €243,00 oltre Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione.

Così deciso in Barcellona P.G. in camera di consiglio il 4.11.2019

Il Giudice di Pace

Angelo Ragonese de Gregorio



1
ORIGINALE



SENT. N° 488/19

CRON. 3054/19

RG. N° 683/2019

GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G. ha pronunciato la seguente sentenza con dispositivo letto all'udienza del 15.10.2019 nel procedimento per opposizione promosso da Mediagroup s.r.l. (03331740831) parte difesa dall'avv. Antonio Brancatelli ed elettivamente domiciliata in Messina, via Ugo Bassi is 157

PARTE OPPONENTE

Contro

Comune di Milazzo in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dal funzionario direttivo dell'ente dott.ssa Rosalba Mangano

PARTE OPPOSTA

Oggetto: Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa.

Conclusioni: all'udienza di discussione si precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa, come da relativo verbale di causa, che, qui si abbia per integralmente richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con il ricorso indicato in epigrafe l'opponente proponeva gravame avverso il provvedimento sottoindicato, per i motivi come analizzati infra in motivazione.

L'ente resistente depositava la documentazione di rito, contestando ogni assunto.

Precisate le conclusioni come da verbale, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla parte ricorrente è contestata la violazione del comma 6° dell'art. 24 del C.d.S. per aver collocato un cartello pubblicitario lungo il muro di contenimento stradale danneggiando il manufatto comunale.

Parte ricorrente deduce il difetto di legittimazione passiva per non aver collocato i cartelli oggetto di contestazione, né di esserne proprietaria, allegandone la titolarità in capo alla ditta Celestino Arrigo e Maurizio Coppini

Dalla documentazione in atti si ricava un'espressa dichiarazione da parte di Coppini Maurizio ad indicare la titolarità in proprio degli impianti presso detta via in direzione Milazzo,

nonché, quanto agli impianti ivi ubicati in direzione San Filippo, in capo alla ditta Celestino Arrigo.

Detto documento risulta agli atti del Corpo di Polizia Municipale alla data del 23.11.2017, come da attestazione in copia, prodotta in atti.

Il documento non è stato oggetto di contestazione tra le parti, né il relativo contenuto.

Ciò rilevato, non potrà essere imputato l'addebito alla società ricorrente, come da contestazione.

Il verbale fonda la responsabilità muovendo dalle indicazioni ricavate da due targhette adesiva apposte presso gli impianti, recanti la dicitura "Mediagroup" e relativi recapiti telefonici e email.

Il dato non permette di poter assumere la titolarità dell'impianto o la commissione dell'addebito alla predetta società, in difetto di elementi circostanziati atti a provare la titolarità degli impianti alla stessa o la loro collocazione, con il dovuto rigore probatorio.

Prova del fatto che atteso il carattere del gravame, quale giudizio di cognizione ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, rispettivamente, dall'amministrazione e dall'opponente, deve ritenersi in onere alla parte resistente.

Ciò in particolare a fronte dei contrari elementi di riscontro, sopra indicati, circa la diversa titolarità, già in disponibilità all'organo accertatore e che avrebbero postulato una più approfondita verifica in fase di contestazione dell'addebito.

L'opposizione pertanto deve essere accolta anche a mente del precetto di cui al comma 11° dell'art. 6 d.lvo 150/2011 che regola il rito.

Per l'effetto i provvedimenti impugnati, devono essere annullati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza eccezione o deduzione, così decide:

- Annulla i verbali di contestazione emessi dalla Polizia municipale di Comune di Milazzo n. 073116/U18 e 073117/U/18 del 20.032018.
- Condanna il Comune di Milazzo in persona del Sindaco pro tempore alla refusione delle spese del giudizio che liquida in euro 265,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge ed euro 98,00 per spese, in favore della parte ricorrente.
- Dichiara la sentenza immediatamente eseguibile.

Barcellona P.G., 25 ottobre 2019

IL GIUDICE DI PACE
Pietro Longo



N. 261/19 Sent.
N. 246/19 R.G.
N. 1/19 Rep.
N. 2955/19 Cron.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., Annamaria Manfredi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 246/2019 R.G.A.C.

TRA

MICALI MARIA, nata a Venetico (ME) il 26/5/1941, residente in Messina, Viale R.Margherita, n.69/2, C.F.:MCLMRA41E66L735Y ed elettivamente domiciliata in Messina, Via degli Amici, n.21, presso lo studio dell'avv. Benedetto Farsaci che la rappresenta e difende come da procura in atti

- opponente -

CONTRO

COMUNE MILAZZO, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Milazzo, Via San Paolino, rappresentato dal funzionario dott.ssa Rosalba Mangano, come da delega in atti

- opposto -

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., Agente della Riscossione per la provincia di Messina, Via U.Bassi, n.126, is. 137, P.I.04739330829

- opposta contumace -

Oggetto: opposizione a cartella esattoriale

ORIGINALI
In 11/10/2019
Siede con 2019/09

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituitasi in giudizio, benché ritualmente citata.

Con ricorso del 25/2/2019, la sig.ra Micali Maria proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n.295 2018 0020113854000, emessa dalla Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, su incarico del Comune di Milazzo – Polizia Municipale Ufficio Contravvenzioni, notificata il 28/1/2019, intimante il pagamento della somma complessiva di Euro 1.013,28, oltre eventuali interessi di mora e maggiori oneri di riscossione, relativamente ai verbali di contestazione n.52416/P2014 (prot.n.006323/14) e n.057999/U14-01206714.

Con l'opposizione promossa, l'opponente deduceva che le era stato notificato, in data 25/7/2014, da parte della Polizia Municipale di Milazzo, il verbale di contestazione n. n.52416/P2014 (prot.n.006323/14) per infrazione al codice della strada, quale proprietaria dell'autovettura Fiat tg.CW311TG, con la richiesta di fornire entro sessanta giorni i dati personali e della patente di guida dell'effettivo conducente del mezzo al momento dell'infrazione e con l'applicazione della sanzione amministrativa e della decurtazione di due punti dalla patente di guida.

L'opponente rilevava che provvedeva entro cinque giorni dalla notifica del suddetto verbale, al pagamento della somma complessiva di Euro 73,80 ivi riportata, ottemperando all'oblazione ridotta ed inoltrando in data 22/9/2014, a mezzo pec al Comando di Polizia Municipale di Milazzo, pervenuta a questo in pari data, allegava il modulo di comunicazione dei dati del trasgressore, sig. La Corte Giampiero.

La parte opponente evidenziava di aver presentato ricorso al Prefetto avverso il

verbale di contestazione, elevato ai sensi dell'art.126 bis del codice della strada, notificato in data 15/12/2014 dal Comando di Polizia Municipale di Milazzo, ritenuto accolto dalla parte opponente, per decorrenza dei termini di cui all'art. 204 comma 1 bis del codice della strada, in assenza di relativa ordinanza del Prefetto.

L'opponente chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale impugnata, l'accoglimento del ricorso e, conseguentemente che venisse dichiarata la nullità/illegittimità della cartella di pagamento impugnata.

Con decreto del 12/3/2019, il Giudice di Pace ordinava all'Autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato la produzione della documentazione di legge, fissando l'udienza del 16/5/2019 per la comparizione delle parti, previe comunicazioni di rito.

A seguito del suddetto provvedimento, il Comune di Milazzo si costituiva in giudizio con comparsa di risposta pervenuta in cancelleria in data 5/6/2019 con la quale rilevava di aver trasmesso, in data 5/4/2019, la nota prot.23987, alla Polizia locale di Milazzo, per la richiesta di documentazione relativa al ricorso, nonché la nota prot. 35973 in data 29/5/2019 di sollecito, senza ottenere alcuna risposta; rilevava che non si opponeva all'accoglimento dello stesso e chiedeva la compensazione delle spese del giudizio.

All'udienza del 26/9/2019 la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.

L'opposizione è fondata.

La parte opponente ha fornito la prova in giudizio di quanto dalla stessa sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio.

Ed invero, dalla documentazione prodotta in atti, risulta che l'opponente ha pagato, in data 29/7/2014, entro cinque giorni dalla notifica del verbale di contestazione, la somma di Euro 73,80 (v.fotocopia del conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale Serv.Contravvenzioni di Milazzo, indicante l'importo di Euro 73,80).

Si evince, altresì, in atti che sia la copia di tale versamento sia il modulo con i dati relativi al conducente dell'autovettura di proprietà dell'opponente, nonché la fotocopia della patente di guida venivano trasmessi in data 22/9/2014, a mezzo pec, dall'avv. Benedetto Farsaci, per conto della parte opponente al Comando di Polizia Municipale di Milazzo che li riceveva in pari data.

Risulta ancora, allegato al fascicolo di parte opponente la copia del ricorso presentato alla Prefettura di Messina, inviato in data 6/2/2015 e pervenuta alla stessa in data 9/2/2015.

Pertanto, visti gli elementi probatori acquisiti al processo, in assenza di prova sul punto da parte dei convenuti, si ritiene che il ricorso deve essere accolto.


Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia della Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- 2) accoglie il ricorso;
- 3) condanna i convenuti Comune di Milazzo, in persona del Sindaco pro-tempore e la Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido, al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio che liquida complessivamente in Euro 303,00, per compensi professionali (v.D.M.55/14) di cui Euro 43,00 per spese documentate (contributo unificato) oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Barcellona P.G. il 26/9/2019



Il Giudice di Pace

Annamaria Manfredi

ONLINE



SENT. N° 154/19

CRON. 1425/19

RG. N° 525/2018

GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G. ha pronunciato la seguente sentenza con dispositivo letto all'udienza del 11.03.2019 nel procedimento per opposizione promosso da Fabio Nucera (NCRFBA79H07H224O) parte difesa dall'avv. Tiziana Failla ed elettivamente domiciliata in Milazzo via dei Mille 15 (studio legale Processo)

PARTE OPPONENTE

Contro

Comune di Milazzo in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dal funzionario direttivo dell'ente dott.ssa Rosalba Mangano

PARTE OPPOSTA

Oggetto: Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa.

Conclusioni: all'udienza di discussione, parte ricorrente precisando le conclusioni chiede l'accoglimento del ricorso con l'annullamento del provvedimento impugnato e vittoria di spese; l'ente resistente il rigetto di ogni contraria domanda, riportandosi le parti a tutte le deduzioni ed eccezioni come esaminate infra in motivazione.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con il ricorso indicato in epigrafe l'opponente proponeva gravame avverso il provvedimento sottoindicato, per i motivi come analizzati infra in motivazione.

L'ente resistente depositava la documentazione di rito, contestando ogni assunto.

Precisate le conclusioni come da verbale, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla parte ricorrente è contestata la violazione dell'art. 126 bis c.d.s. per non avere comunicato i dati del conducente circa l'infrazione presupposta.

In merito ai motivi di ricorso si osserva.

Parte ricorrente deduce l'omessa notifica del verbale presupposto.

Risulta che la notifica del precedente verbale di contestazione, oggetto della intimazione ad adempiere alla comunicazione dei dati del conducente, sia stato esitato per "irreperibilità del destinatario" in data 07.08.2017; consta agli atti che, di seguito, l'ufficio abbia proceduto alla pubblicazione all'albo comunale dell'atto ex art. 143 c.p.c. in data 27.09.2017.

Si osserva come agli atti non siano emersi elementi a ritenere lo stato di effettiva irreperibilità del destinatario a fondare la legittimità del procedimento notificatorio ex art. 143 c.p.c.

Con il conforto di ferma giurisprudenza di legittimità, infatti, "le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo della ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, nè dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto altresì che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto. Pertanto, la notifica deve ritenersi nulla qualora la relata non contenga alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario". (Cass. civ., Sez. III, 26/03/2001, n.4339).

Nulla in seno alla prima notifica il notificatore indica circa eventuali indagini in tal senso, limitandosi ad annotare "mancata consegna per irreperibilità" come da noto modello a stampa.

Parimenti nulla indica il messo notificatore in seno alla relata della seconda notifica ex art. 143. Relata che si limita anzi a indicare il deposito dell'atto presso la casa comunale per irreperibilità art. 143" senza neppure indicare la via né presso quale indirizzo abbia tentato la notifica al destinatario.

Non deve trascurarsi peraltro come le notifiche dei successivi atti inerenti l'infrazione, tra cui quella dell'ingiunzione per cui è opposizione, risultino essersi perfezionate presso il medesimo indirizzo, via XX luglio, 21, evidentemente riscontrato come effettivo.

Dato che induce a ritenere la corrispondenza dell'effettiva residenza del destinatario contraddicendo l'asserito stato di irreperibilità.

Ne discende dunque la nullità di detta notificazione, espletata in violazione ai rigorosi termini imposti dall'art. 143 del c.p.c. ovvero senza avere, il messo, esperito le dovute indagini, secondo la normale diligenza, per rintracciare il notificando. Le gravi lacune in seno alla relazione di notificazione precludono di sapere se il messo comunale abbia effettivamente svolto ricerche in loco per conoscere il luogo effettivo di residenza e quale esito abbiano avuto. Ricerche non attestate nella relata, così da giudicarsi, dunque, omesse.



La notificazione del verbale presupposto deve pertanto ritenersi nulla.

Alla nullità consegue l'improduttività degli effetti della successiva contestazione oggetto di gravame, in assenza della valida conoscenza in capo al destinatario dell'avvertimento della comunicazione dei dati del conducente.

Il provvedimento impugnato deve essere conseguentemente annullato, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso.

Le spese del giudizio si pongono a carico dell'ente convenuto, secondo soccombenza, giusta l'emissione dell'intimazione pur a fronte della rilevata la nullità della notifica del verbale presupposto.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza eccezione o deduzione, così decide:

- Annulla il verbale di contestazione emesso dalla Polizia municipale di Comune di Milazzo n. 00086/B/18 n. reg 345/18 del 13.03.2018
- Condanna il Comune di Milazzo in persona del Sindaco pro tempore alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 265,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge ed euro 43,00 per spese, in favore della parte ricorrente disponendo la distrazione in favore del difensore su indicato, anticipatorio come da dichiarazione in atti
- Dichiarare la sentenza immediatamente eseguibile.

Barcellona P.G., 10.05.2019

IL GIUDICE DI PACE
Pietro Longo





GIUDICE DI PACE - BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti o a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avvocato B. Feilla


nell'interesse di Wuaro Feilo

Si attesta l'avvenuto pagamento in marche da bollo, pari ad € esuse per diritti di copia.

Barcellona P.G. li 27 MAG 2013

BARCELLONA P.G. GIUDICE DI PACE


E.to



ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Scolaro

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Barcellona P.G. li 27 MAG 2013



ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Scolaro

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti.
Io sottoscritto ~~Ufficiale~~ ~~giudiziale~~ ~~addetto~~ all'U.N.E.F.
del Tribunale di Barcellona P.G., ho notificato l'atto
che precede a: CORUPO DI MILAZZO, in favore
del Banco P.I. - c/o la SEDE MUNICIPALE,
Via F. CRISPI -

mediante consegna di copia ~~originale~~ a mezzo
P.R.E., con rec. AR. M.

A mezzo del Servizio Postale con spedizione
in plico raccomandata A.R.
BARCELONA P.G.

19 GIU 2019

Giuseppe Pelleriti
Ufficiale Giudiziario
TRIBUNALE DI BARCELONA P.G.



19 GIU 2019

CCON	_____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
10% usad.	€ _____
Postali	€ _____
_____	_____
_____	_____
Totale	€ _____

L'Ufficiale Giudiziario

UFFICIO UNICO - UFFICIALI GIUDIZIARI
TRIBUNALE DI BARCELONA P.G.


Postaraccomandata

Posteitaliane

19.06.2019 13.11
Euro 007.95

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

10978773822440 95057
37009 95051 BARCELONA PG
220 D (RE)
1-P1044255



N. 2865- *[Signature]* del Cronol. Civile
Penale

[Signature]
OFFICIALE DELL'UFFICIO
UFFICIALE GIUDIZIARIO

AVVERTENZE Il plico deve essere indirizzato al destinatario o a persone con lui conviventi o adotte in casa, ad ufficio, ad azienda purchè non minore di 14 anni o non pesantemente inquilino.
In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle o delle persone, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'age-
mezza lettera racchiude e avviso di ricevimento
destinatario deve essere affisso alla porta d'ingresso
deve contenere l'indicazione del soggetto
richiede la notifica e del suo eventuale
l'ufficio notifica ritenuto, il numero cron
modello registrato (non ricambiabile in altro a soli
busta). Trascorsi 10 giorni dalla spedizione di
racchiude senza che sia stato ritirato il plico, L'U
RICEVIMENTO DEVE ESSERE IMMEDIAT
RESTITUITO AL MITTENTE con tutte le
notizie sull'apposito spazio, e l'indicazione
ritirato entro il termine di due giorni. Il plico
deve essere restituito al mittente, in rapporto
dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con
l'indicazione "non ritirato entro il termine di 180 giorni".

AG APPLICARE SULLA BUSTA AG

78777382244-0

Comune di Milazzo, in
fianco del Sindaco pt.
VIA F. CRUSSI - 8806
98057 *MILAZZO (ME)*

INCOLLARE SENZA PINGUICOLA

(TA. 800 204281) - PUNTO STAMPA - Barcellona P.G. 575

0065200



SENT. N° 448/19
CRON. 2896/19
RG. N° 171/2019

GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G. ha pronunciato la seguente sentenza con dispositivo letto all'udienza del 23.09.2019 nel procedimento per opposizione promosso da Patti Patrizia (PTTPRZ89H70F206G) parte difesa dall'avv. Nadia Crisafulli ed elettivamente domiciliata in Milazzo, via Catalafimi 51

PARTE OPPONENTE

Contro

Comune di Milazzo in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dal funzionario direttivo dell'ente dott.ssa Rosalba Mangano

Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del procuratore rappr. legale p.t., rappr e dif. dal sig. Pavone Vincenzo ed elettivamente domiciliata presso la sede di Messina, in via Ugo Bassi, 137

PARTE OPPOSTA

Oggetto: Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa.

Conclusioni: all'udienza di discussione si precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa, come da relativo verbale di causa, che, qui si abbia per integralmente richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con il ricorso indicato in epigrafe l'opponente proponeva gravame avverso il provvedimento sottoindicato, per i motivi come analizzati infra in motivazione.

L'ente resistente depositava la documentazione di rito, contestando ogni assunto.

Precisate le conclusioni come da verbale, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla parte ricorrente è contestata la violazione dell'art. 20 c. 3 e 4 del c.d.s. per avere occupato una porzione di suolo pubblico senza rispettare le prescrizioni previste.

Il verbale risulta essere stato contestato per l'attività riferita all'esercizio commerciale denominato "Mood" di Barresi Mirco.

Parte ricorrente deduce il difetto di legittimazione spiegando come al momento dell'accertamento fosse presente presso il locale, ivi in servizio con la qualifica di cameriera di ristorazione, nulla pertanto potendole essere addebitato, giusta la titolarità dell'esercizio in capo a persona diversa.

La doglianza è fondata.

In ragione del rapporto di lavoro subordinato sopra indicato, giusta certificazione INAIL in atti, non potrà essere imputato alla ricorrente l'addebito per cui è contestazione. E ciò neppur in via solidale difettando, attesa la mera esecuzione della prestazione di lavoro, l'elemento soggettivo dell'infrazione ed, in ogni caso, ogni profilo di concorso normativamente previsto.

L'opposizione pertanto deve essere accolta anche a mente del precetto di cui al comma 11° dell'art. 6 d.lvo 150/2011 che regola il rito, non ricorrendo prove sufficienti ai fini dell'addebito.

Per l'effetto il provvedimento impugnato, deve essere annullato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, così dovendosi pronunciare pur a fronte della espressa adesione alle ragioni di ricorso da parte dell'ente convenuto, in termini di soccombenza virtuale. Si dichiarano interamente compensate tra le altre parti, attesa la difesa a mezzo funzionario, da parte dell'Agente della riscossione.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza eccezione o deduzione, così decide:

- Annulla la cartella esattoriale emessa dalla Riscossione Sicilia s.p.a di Messina n° 295 2018 00220696 61000 del 25.01.2018
- Condanna il Comune di Milazzo in persona del Sindaco pro tempore alla refusione delle spese del giudizio che liquida in euro 265,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge ed euro 43,00 per spese, in favore della parte ricorrente.
- Dichiarare integralmente compensate fra le altre parti le spese del giudizio.
- Dichiarare la sentenza immediatamente eseguibile.

Barcellona P.G., 10.10.2019



depositato in Cancelleria
15 OTT 2019
Giuseppe Mar...
Cancelleria

ORIGINALE



N. 150/18 Sent.
N. 1117/17 R.G.
N. / / Resp.
N. 988/18 Cron.

GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace avv. Cinzia Mazzei ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1117/2017 R.G., decisa con dispositivo letto all'udienza del 28.3.2018 promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 29.9.2017;

DA

SANTORO Filippo, nata a Messina il 12.12.1964 e residente in Pace del Mela, C.F. SNTFPP64T12F158A, elettivamente domiciliato in Villafranca Tirrena, via Dante Alighieri n.58, presso lo studio dell'avv. Rosangela Maria David, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI MILAZZO, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Milazzo;

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA CONTUMACE

OGGETTO: Ricorso avverso verbale di contestazione ex art. 204 bis C.d.S.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: il procuratore dell'opponente ha precisato le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata la ammissibilità del ricorso de quo, perché dalla documentazione in atti risulta la tempestività del deposito dello stesso presso la Cancelleria del giudice adito, in relazione alla data di notificazione del verbale di contestazione opposto, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.

Sempre in via preliminare, ritenuta la competenza di questo Giudice, deve dichiararsi la rituale instaurazione del contraddittorio tra le parti, attesa la regolare notificazione del ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione di udienza a cura della Cancelleria.

Conseguentemente, va dichiarata la contumacia della Amministrazione opposta, che non si è costituita e non ha trasmesso la documentazione relativa al procedimento sanzionatorio in questione.

Il verbale di contestazione opposto n. 001036/A/17 R. n. 002783/17 risulta emesso il 22.5.2017, alle ore 08,53 presso il Comando Polizia locale del Comune di Milazzo nei confronti di Santoro Filippo ed allo stesso successivamente notificato a mezzo posta, in conseguenza dell'accertamento effettuato dai VV.UU. in servizio presso il predetto Comando, per la violazione dell'art. 142, 9° comma, del C.d.S., quale proprietario della autovettura Fiat tg. DP 398 LY, per avere il conducente della predetta autovettura in data 20.5.2017 circolato su Corso Sicilia del Comune di Milazzo Km. 0,690 superando il limite di velocità di oltre 60 Km/h e non oltre Km/h 60, procedendo alla velocità di 97 Km/h, accertata con rilevatore autovelox mod.106 di 66 Km/h su tratto di strada con limite di 50 Km/h.

Con il predetto verbale è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, oltre quella accessoria della sospensione della patente di guida del conducente.

L'opponente ha chiesto l'annullamento del verbale di contestazione per la infondatezza della contestazione elevata a suo carico, nella qualità di proprietario del veicolo, rilevando che sul tratto di strada percorso dal conducente della autovettura di sua proprietà in occasione dell'accertamento il limite di velocità non era quello indicato dai verbalizzanti in 50 Km/h, bensì quello di 60/70 Km/h, come da Ordinanza sindacale n. 32 del 26 febbraio 2016, versata in atti.

Con ulteriori motivi di ricorso l'opponente ha dedotto la nullità del verbale impugnato per mancata dimostrazione della corretta funzionalità e omologazione dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione, per omessa e/o non corretta segnalazione del dispositivo di rilevamento elettronico, per inutilizzabilità dei fotogrammi, per mancata indicazione sul retro del cartello stradale degli estremi della ordinanza di apposizione, per difetto di motivazione e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 del C.d.S., per mancanza di fede privilegiata del verbale di contestazione ex art. 2700 c.c., per inesistenza giuridica/nullità del verbale in quanto notificato in copia priva di conformità all'originale e di sottoscrizione autografa a cura dell'agente accertatore.

Nel merito, l'opposizione è risultata fondata e deve essere accolta, con il conseguente annullamento del verbale di contestazione impugnato.

L'esame delle risultanze probatorie in atti, stante la mancanza della documentazione relativa al procedimento sanzionatorio de quo, non

trasmessa dalla Amministrazione opposta, rimasta contumace, consente di ritenere non sufficientemente accertata la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione della norma del codice della strada indicata dai verbalizzanti.



Considerato che nel giudizio di opposizione a processo verbale di contestazione della violazione del codice della strada, il verbale di accertamento della contestata violazione fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, che lo ha redatto, come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, nonché, limitatamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso e alle dichiarazioni delle parti, va tenuto conto del fatto che nella fattispecie in esame, trattandosi di infrazione dei limiti di velocità accertati a mezzo autovelox, il verbale prova, sino a querela di falso, che l'autovelox sia stato adoperato nel luogo e tempo indicato, ed abbia fornito all'agente accertatore i dati in esso riportati.

È poi pacifico che il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada debba contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell'art. 201 c.d.s., come ribadito dall'art. 383, comma 1, del relativo regolamento di esecuzione con riguardo al "giorno, ora e località", prescrizioni dirette entrambe a garantire l'esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, ed a fronte delle quali, ove sia stata (come nella specie) indicata nel verbale la strada e la progressiva chilometrica, risulta priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione delle caratteristiche concrete della strada.

L'opponente con il ricorso introduttivo ha pure dedotto, la mancanza dei presupposti per la contestazione della violazione della norma specificata nel verbale opposto sotto il profilo della mancata indicazione della posizione dell'autovelox e del segnale di preavviso.

Al riguardo va rilevato che la validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata, così come stabilito dall'art. 142, comma 6 bis, C.d.S.

Invero, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante "autovelox" non sia indicato se la presenza dell'apparecchio fosse stata preventivamente segnalata con apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza.

Nella specie, il Comune di Milazzo, rimasto contumace, tenuto conto della carenza del verbale sotto tale profilo, non ha fornito prova della collocazione della segnaletica relativa alla presenza dell'autovelox sul tratto di strada luogo dell'accertamento.

La Corte di Cassazione, con costante giurisprudenza, ha ritenuto che, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, D.M. 15 agosto 2007, i segnali stradali devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo dove viene effettuato il rilevamento della velocità, ed in modo da garantire il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante (per tutte Cass. Civ. sez. VI, sent. n. 25769/2013 richiamata in Cass. Civ. sez. II sent. n.7949/2017).



Il Comune di Milazzo, tenuto conto della carenza del verbale, non documentando la presenza di idonei cartelli segnaletici relativi alla presenza dell'autovelox, non ha consentito la valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per la contestazione della violazione nei confronti dell'opponente, ed in particolare con riferimento all'obbligo di informazione che incide sulla legittimità dell'installazione degli strumenti di rilevazione automatica della velocità e quindi dell'accertamento dell'infrazione.

La Suprema Corte con la sent. n. 7418 del 26.03.09, ha ribadito che l'obbligo informare gli automobilisti dell'attività di controllo della velocità " non è un obbligo che ha efficacia soltanto nell'ambito dei servizi organizzativi interni alla P.A. ma è finalizzato a portare a conoscenza gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi onde orientare la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazione con metodiche elettroniche . Si tratta quindi di una norma di garanzia dell'automobilista, la cui violazione cagiona la nullità della sanzione eventualmente erogata ".

Risulta chiaro che la eventuale violazione dell'obbligo d'informazione incide sulla legittimità dell'installazione degli strumenti di velocità e, quindi, dell'accertamento dell'infrazione, quando esso avviene, con modalità derogatorie della disciplina comune.

Nella fattispecie, stante la opposizione sotto tale profilo da parte dell'opponente, mancano ai fini della prova i riscontri alla osservanza da parte della Amministrazione comunale del disposto dell'art. 142, comma 6 bis, del Codice della strada.



La contestazione, pertanto, svolta dagli accertatori nella indimostrata sussistenza dei presupposti di legge vizia il verbale impugnato importandone la illegittimità.

E', del resto, pacifico in giurisprudenza che spetta alla Autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti del soggetto contravvenzionato, e pertanto, alla luce delle risultanze probatorie, va applicato nella fattispecie l'art. 7, 10° comma del d. lgs. n.150/2011, che prevede l'accoglimento della opposizione per insufficienza di prove della responsabilità dell'opponente.

Pertanto, questo giudice, ritiene di potere affermare la insufficienza probatoria degli elementi in atti relativamente all'accertamento dei verbalizzanti ai fini della applicazione della sanzione irrogata con il verbale de quo.

Per quanto sopra esposto, il verbale opposto va annullato.

Ogni altra considerazione sui restanti motivi del ricorso deve ritenersi assorbita dai rilievi sopra esposti.

Tenuto conto delle ragioni della decisione e della mancata allegazione documentale da parte della Amministrazione opposta, ad eventuale sostegno della fondatezza della pretesa sanzionatoria, condanna il Comune di Milazzo al pagamento di spese e compensi di giudizio, che liquida come in dispositivo in favore dell'opponente.



P.Q.M.

Il Giudice di pace di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza, disattesa ogni contraria

istanza, eccezione e difesa, previa dichiarazione di contumacia della Amministrazione opposta, accoglie il ricorso proposto dall'opponente e per l'effetto annulla il verbale di contestazione n. 001036/A/17 registro. n. 002783/17 emesso il 22.5.2017, dal Comando Polizia locale del Comune di Milazzo nei confronti di Santoro Filippo. Condanna il Comune di Milazzo in persona del Sindaco pro tempore al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opponente, che liquida in complessivi euro 250,00, dei quali euro 50,00 per spese ed euro 200,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Barcellona P.G. il 28.3.2018.

Il Giudice di pace
avv. Cinzia Mazzei





GIUDICE DI PACE - BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti o a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avvocato A. M. Deodato

nell'interesse di Bontano Filippo

Si attesta l'avvenuto pagamento in marche da bollo, pari ad € quindici,

per diritti di copia.

09 FEB 2019

Barcellona P.G. li _____



F.to



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Pierluigi Madio

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

09 FEB 2019

Barcellona P.G. li _____



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Pierluigi Madio

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti lo sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto al Tribunale di Barcellona P.G. ho notificato e dato copia esecutiva della Sentenza n. 150/2018 emessa dal Giudice di Pace di Barcellona P.G., Avv. Cinzia Mazzei a:

Comune di Milazzo, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la Casa Comunale con sede in 98057 Milazzo, Via Francesco Crispi n. 1

Barcellona P.G.

A mezzo del Servizio Postale con spedizione
in plico raccomandata A R
BARCELLONA P.G.

05 MAR 2019

Carmelo Pelleriti
Ufficiale Giudiziano
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.



L. UFFICIO GARIBOLDI

Totale €

Postali €

10% fest. €

Totale €

Trasporti €

Danni €

GRON: €

4 MAR. 2019

112

UFFICIO UNICO - UFFICIALI GIUDIZIARI
TRIBUNALE DI BARCELONA P.G.

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. 1127-2 del Cronol. Civile
Penale

CARMELO PELLETTI

UFFICIO UNICO - UFFICIALI GIUDIZIARI
TRIBUNALE DI BARCELONA P.G.

Postaraccomandata

Posteitaliane

05.03.2019 10:14
Euro 007.95

100787692215911 - 98057

37003 38051 BARCELONA PD
220 D (AE)

13-PT044255



AVVERTENZE Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persone con lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace. In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza della suddetta persona, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso al destinatario, in busta chiusa e mezzo lettera raccomandata e avviso di ricevimento, dell'invio del plico. Datto avviso, in caso di assenza del destinatario deve essere affisso alla porta d'ingresso del domicilio. Il plico deve contenere l'indicazione del soggetto che richiama la notifica e del suo eventuale difensore (ufficio). Notifiche mittente, il numero contabile modello registro (dati ricavabili in alto a sinistra della busta). Trascorsi 10 giorni dalla spedizione della lettera senza che sia stato ritirato il plico, L'AVVISO DI RICEVIMENTO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE RESTITUITO AL MITTENTE con tutte le annessi richiesti nell'apposito spazio, e l'indicazione "atto ritirato entro il termine di dieci giorni". Il plico, non deve essere restituito al mittente, in alcun caso, dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con l'indicazione "non ritirato entro il termine di 180 giorni".

APPLICARE SULLA BUSTA AG

AG



78769221591-1

*Simone per sempre
del Comune di*

P8057

Milazzo

(Cir. 950 2/1985) - PUNTO STAMPA - Barcellona P.S. 373

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

Sent. N. 2951/18
R.G. N. 1668/18
Cres. N.
Rep. N.

Il Giudice di pace di Catania, sez. I, dott. Domenico Calcano, ha emesso la seguente

Sentenza

Nella causa civile iscritta al n. 1668/2018 R.G., con lettura del dispositivo in aula,
promossa da :

SCHILIRO' MARIO, C.F.: SCHMRA64H17C351P, residente in S. Gregorio di Catania,
viale Europa n. 81, elettivamente domiciliato in S. Venerina, via Archimede n. 79,
presso lo studio dell'Avv. Orazio Giovanni Vecchio, dal quale è rappresentato e difeso
giusta procura in calce al ricorso introduttivo

AA. CC. = ...
- No spese di ...
- Si debb. ...
19300

Ricorrente

Contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., C.F.: 00833920150, con sede in Palermo, via Morselli
n. 8, in persona del Direttore generale f.f., elettivamente domiciliata in Catania, via V.
Giuffrida n. 2/B, presso lo studio dell'Avv. Daniele Santoro, di quale è rappresentata e
difesa giusta procura rilasciata dal Presidente della Società e autenticata dal notaio
Dott. C. Licciardello di Catania il 28/4/2015, rep. N. 2031

Resistente

Contro

COMUNE DI MILAZZO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dalla Dott.ssa Rosalba Mangano, con deliberazione di G.M. n. 93 del 31/5/2018

Resistente

Oggetto: opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/81

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria il 13/2/2018, Schilirò Mario impugnava la

cartella di pagamento n. 293200900125412820000 della Riscossione Sicilia s.p.a. CT.

D. Calcano

D. Calcano

2

notificata (la successiva intimazione di pagamento n. 29320179038432029000 veniva notificata il 28/1/2018); con la predetta cartella di pagamento veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 1.707,80.

A sostegno dell'opposizione proposta il ricorrente eccepiva la mancata notifica del verbale di contravvenzione del comune di Milazzo a presupposto, la decadenza ex L. 244/2007 e la prescrizione quinquennale

Il ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, veniva notificato alle parti.

Il 25/6/2016 si costituiva in cancelleria il comune di Milazzo, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il 26/6/2018 si costituiva in cancelleria la convenuta Riscossione Sicilia s.p.a., eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

All'udienza del 26/6/2018 comparivano parte ricorrente e la convenuta Riscossione Sicilia s.p.a.

Il Giudice di pace rilevava l'intera noifica al comune di Milazzo e onerava la cancelleria di ricercare l'avviso completo del comune di Milazzo e rinviava per il proseguo all'udienza dell' 27 Settembre 2018.

In tale udienza erano presenti parte ricorrente e la Riscossione Sicilia s.p.a.

Il Giudice di pace dava atto che il comune di Milazzo risultava costituito in cancelleria, ma nessuno era presente.

Il Giudice di pace rinviava per precisione conclusioni e discussione all'udienza del 27/11/2018.

In tale udienza erano presenti parte ricorrente e la Riscossione Sicilia s.p.a., che precisavano le conclusioni e discutevano come da verbale di causa.

D. [Firma]

3

Il Giudice di pace, quindi, poneva la causa in decisione e dava lettura, nella stessa udienza, del dispositivo, che veniva contestualmente verbalizzato.

Motivi

Preliminarmente si rileva che il ricorso è stato depositato tempestivamente (giorni 30 dalla notifica della intimazione di pagamento...).

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta (con riferimento alla cartella di pagamento impugnata e non con riferimento ^{alla} ~~alla~~ intera intimazione di pagamento), per i seguenti motivi.

Non è fondato il motivo di opposizione relativo alla mancata prova della notifica del verbale di contravvenzione posto a presupposto della cartella esattoriale impugnata.

Il ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto regolare notifica del predetto verbale di contravvenzione posto a fondamento della cartella di cui sopra.

Ma in realtà il verbale di contravvenzione risulta notificato per compiuta giacenza nei termini di legge (che all'epoca erano di 150 giorni, per la notifica del verbale di contravvenzione, rispetto alla data di formazione del verbale stesso).

Il comune di Milazzo allegava la relativa documentazione.

Risulta invece accoglibile il motivo di opposizione relativo alla decadenza ex art. 1 co. 153 L. 244/2007, che ha introdotto una decadenza biennale, decorrente dalla data di consegna del ruolo.

Nel nostro caso tra consegna del ruolo (del 25/12/2008) e notifica della cartella (24/5/2012) decorrono circa tre anni e mezzo e quindi è maturata la predetta decadenza.

L'accoglimento per il predetto motivo è assorbente rispetto all'ulteriore motivo di opposizione.

Si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese del giudizio con

D. D'Alaio

4

riferimento ai compensi giudiziali, in quanto la predetta norma della L. 244/2007 è di poco anteriore alla data di consegna del ruolo e non risulta in atti alcuna istanza di annullamento in autotutela.

Vengono condannati in solido i resistenti al pagamento delle spese vive che parte ricorrente ha dimostrato di avere sostenuto, come in dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice di pace, definitivamente decidendo nel procedimento distinto dal n. 1668/2018

R.G.:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento della Riscossione Sicilia s.p.a. n. 29320090012541282000 (e la ^{di} successiva ^{D. Milazzo} intimazione di pagamento n. 29320179038432029000 del 16/11/2017, notificata ^{D. Milazzo} il 22/11/2018, entrambe della Riscossione Sicilia s.p.a., limitatamente alla predetta cartella e nulla dispone sulla intera intimazione...).
- 2) Compensa ^{TAA LE PARTI} interamente ^{D. Milazzo} le spese del giudizio, con riferimento ai compensi giudiziali ex D.M. 55/2014
- 3) Condanna la Riscossione Sicilia s.p.a. e il comune di Milazzo, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che liquida in € 125,00.

Così deciso in Catania, il 27 Novembre 2018

Il Giudice di pace

Dott. Domenico Calcagno
Domenico Calcagno

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Catania, il 21 MAR 2019

IL CANCELLIERE
Luigi



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CATANIA

SEZIONE 1 Via R. Imbriani, 226

Si comunica a:

**COMUNE DI MILAZZO
VIA F.SCO CRISPI SEDE MUNICIPALE
MILAZZO
ME**

**COMUNE DI MILAZZO
Prot A/P: Arrivo
N. 0049219 del 29-07-2019**

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1668/2018** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **CALCAMO DOMENICO**

Depositata Sentenza Numero: **2951/2018** in data : **21/03/2019**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

SCHILIRO' MARIO

Difeso da:

ORAZIO GIOVANNI VECCHIO

Resistente Principale

RISCOSSIONE SICILIA SPA EX SERIT

Difeso da:

DANIELE SANTORO

Resistente Secondario

COMUNE DI MILAZZO

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Catania 10/07/2019

IL CANCELLIERE

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti,
io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all' U.N.E.P.
del Tribunale di Barcellona P.S., ho notificato l'atto
che precede a:

[Handwritten signature]

mediante consegna di copia conforme a mani proprie.

A mani di *[Handwritten signature]*

in busta chiusa e sigillata

[Handwritten signature] 29-07-2019

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIREZIONE REGIONALE DEL TRIBUNALE

[Handwritten signature]

11 P. PROV. N. 288 del 21-04-2021


Prop. C.C. N. 11 del 19-04-2021

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Art. 49 comma 1 e 47 bis del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo, li 13/04/2021

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Marcella Marcelli



Il Dirigente
Dot. Michele Sauro

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49, co. 1 e 47 bis del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo, li 21-04-2021

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente
Segretario Dott.ssa Andreina Mazzini



Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 125 del 31 Maggio 2021

Il giorno 31 del mese di Maggio 2021, alle ore 17:00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Milazzo nelle persone dei Sigg.ri

- * Dott. Ginevra Fabio Michele - Presidente
- * Dott. Franco Amata - Componente,
- * Dott. Carmelo Marisca - Componente,

per esprimere il parere sul seguente argomento:

- Parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente per oggetto:

"Debiti fuori bilancio 2019 - 2020 dell'importo di € 3.396,88 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive".

L'Organo di Revisione,

Vista ed esaminata

la proposta di deliberazione n.12 del 19.04.2021 formulata dal Responsabile della I° Settore "Affari Generali – 2° Servizio Gestione Contenzioso", prot. n.47900 del 31.05.2021 trasmessa a questo Collegio a mezzo pec del 31.05.2021, avente ad oggetto il riconoscimento, ai sensi

Preso atto

dell'attestazione del dirigente e rilevato che la spesa *de quo* rientra nelle fattispecie contemplata dall'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL;

Visti

i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione *de quo*:

- in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, dal Dirigente del I° Settore, Dott. Michele Bucolo, in data 13/04/2021;
- in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del Settore Finanziario f.f, Dott.ssa Andreina Mazzù, in data 21/04/2021.

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti, in relazione alla propria competenza ed ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) n.6, del D.Lgs n. 267/2000, esprime

Parere favorevole

al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 – comma 1 , lettera a) – del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, come sotto specificato:

DESCRIZIONE DEL DEBITO	Importi da riconoscere
Riconoscimento ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, derivanti da sentenze esecutive	
Basile Francesco – Sentenza n.439/2019 – R.G. n.488/19	€ 345,35
Crisà Pirera Viviana – Sentenza n.74/2019 – R.G. n.221/19	€ 422,37
Genovese Antonino – Sentenza n.18/2019 – R.G. n. 1078/17	€ 334,82
Impalà Anna Elisa – Sentenza n.516/2019 – R.G. n. 1058/19	€ 334,82
Mediagroup srl – Sentenza n.488/2019 – R.G. n.683/19	€ 484,67
Micali Maria – Sentenza n.461/2019 – R.G. n.246/19	€ 211,19
Nucera Fabio – Sentenza n. 154/2019 R.G. n.525/18	€ 429,67
Patti Patrizia – Sentenza n.448/2019 R.G. n.171/19	€ 429,67
Santoro Filippo – Sentenza n.150/18 R.G. n.1117/17	€ 341,82
Schilirò Mario – Sentenza n.2951/18461/2019 R.G. n.1668/18	€ 62,50
Totale Debito da riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000,	€ 3.396,88

RAA

Nucera Fabio – Sentenza n. 154/2019 R.G. n.525/18	€ 429,67
Patti Patrizia – Sentenza n.448/2019 R.G. n.171/19	€ 429,67
Santoro Filippo – Sentenza n. 150/18 R.G. n. 1117/17	€ 341,82
Schilirò Mario – Sentenza n.2951/18461/2019 R.G. n. 1658/18	€ 62,50
Totale Debito da riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000,	€ 3.396,88

Verificato che

in merito a tutti i debiti fuori bilancio come sopra elencati, la copertura finanziaria del debito fuori bilancio per € 3.396,88, di cui si propone il riconoscimento, è garantita tramite l'apposizione del vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2021 mediante l'impegno di competenza n.288 del 21.04.2021 di € 3.396,88 sul capitolo di Uscita n.520 -

Codice di Bilancio: 01.02-1.03.02.99.002, denominato "Spese per liti arbitraggi e consulenze legali, risarcimento danni";

Visto

l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. n. 267/200, che prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the document.

dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, di debiti fuori bilancio in favore delle sottoelencate ditte:

DESCRIZIONE DEL DEBITO	Importi da riconoscere
Riconoscimento ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, derivanti da sentenze esecutive	
Basile Francesco – Sentenza n.430/2019 – R.G. n.488/19	€ 345,35
Crisà Pirera Viviana – Sentenza n.74/2019 – R.G. n.221/19	€ 422,37
Genovese Antonino – Sentenza n.18/2019 – R.G. n. 1078/17	€ 334,82
Impalà Anna Elisa – Sentenza n.516/2019 – R.G. n. 1058/19	€ 334,82
Mediagroup srl – Sentenza n.488/2019 – R.G. n.683/19	€ 484,67
Micali Maria – Sentenza n.461/2019 – R.G. n.246/19	€ 211,19
Nucera Fabio – Sentenza n. 154/2019 R.G. n.525/18	€ 429,67
Patti Patrizia – Sentenza n.448/2019 R.G. n.171/19	€ 429,67
Santoro Filippo – Sentenza n.150/18 R.G. n.1117/17	€ 341,82
Schilirò Mario – Sentenza n.2951/18461/2019 R.G. n.1668/18	€ 62,50
Totale Debito da riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000,	€ 3.396,88

Preso atto che

- In merito ai debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, con propria relazione sui debiti fuori bilancio 2019 - prot. n.75604 del 18.11.2020, il Responsabile U.O. n.2 – 2° Servizio Gestione Contenzioso - 1° Settore Affari Generali, ha comunicato, per l'esercizio 2019, l'esistenza di un debito fuori bilancio di € 3.396,88 così distinto:

DESCRIZIONE DEL DEBITO	Importi da riconoscere
Riconoscimento ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, derivanti da sentenze esecutive	
Basile Francesco – Sentenza n.430/2019 – R.G. n.488/19	€ 345,35
Crisà Pirera Viviana – Sentenza n.74/2019 – R.G. n.221/19	€ 422,37
Genovese Antonino – Sentenza n.18/2019 – R.G. n. 1078/17	€ 334,82
Impalà Anna Elisa – Sentenza n.516/2019 – R.G. n. 1058/19	€ 334,82
Mediagroup srl – Sentenza n.488/2019 – R.G. n.683/19	€ 484,67
Micali Maria – Sentenza n.461/2019 – R.G. n.246/19	€ 211,19

Si dà atto che la somma complessiva trova copertura finanziaria così come indicato nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale *de quo*.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ricorda agli uffici competenti di inviare alla Corte dei Conti competente gli atti relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Milazzo, 31 Maggio 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fabio Ginevra



Dott. Franto Amata



Dott. Carmelo Marisca





CITTA' DI MILAZZO

Verbale della I Commissione Consiliare

L'anno 2021, giorno 10 del mese di giugno, alle ore 11,00, si è riunita la I Commissione Consiliare, convocata con nota prot. n 305/UP/50689, del 9 giugno 2021, dal Presidente Valentina Cocuzza, trasmessa ai componenti e alle figure interessate, ai capigruppo, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Generale, al Sig. Presidente del Consiglio Comunale, al Dirigente del I Settore, al Dirigente del V Settore, al responsabile del procedimento sig. Salvatore La Malfa.

Funge da segretario il Dott. Giuseppe Spoto

	PRESENTI	ASSENTI
ANDALORO ALESSIO	X esce 12,00	
BAGLI MASSIMO	X	
COCUZZA VALENTINA	X entra 11,53	
CRISAFULLI GIUSEPPE	X entra 11,58 esce 12,30	
ITALIANO ANTONINO	X	
PIRAINO ROSARIO	X	
RUSSO LYDIA	X	
SARAO' SANTI MICHELE	X entra 12,18	

E', altresì, presente il capogruppo Lorenzo Italiano.

Gli argomenti posti all'o.d.g. sono i seguenti:

1. Lettura ed approvazione verbale precedente.
2. Debiti fuori bilancio anno 2019 – 2020 dell'importo di €. 3.396,88 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive.
3. Debiti fuori bilancio anno 2019 – 2020 dell'importo di €. 7.642,89 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive e titoli simili.
4. Varie ed eventuali.

Il Componente Italiano Antonino sostituisce il Presidente della I Commissione Valentina Cocuzza ed in qualità di vice Presidente apre la seduta alle ore 11,00 legge il verbale della seduta precedente che viene approvato da tutti tranne il componente Massimo Bagli.

Il vice Presidente Antonio Italiano legge il 2° punto posto all'ordine del giorno “Debiti fuori bilancio anno 2019 – 2020 dell'importo di €. 3.396,88 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive.”

Viene fatta una lettura dettagliata della delibera, ed emerge subito che si tratta per la maggior parte di cause perse da parte del Comune derivanti da multe per violazione del codice della strada e dalla mancata notifica del verbale.

Alle ore 11,53 entra il Presidente della I Commissione Valentina Cocuzza che prende la parola continuando a leggere il 2° punto posto all'ordine del giorno. Dopo un'ampia lettura si decide di chiamare la Dott.ssa Marcella Marcelli dell'Ufficio Legale Contenzioso per avere alcuni chiarimenti e spiegazioni sulle procedure eseguite da parte degli uffici e dal tribunale.

La I commissione decide, per la prossima seduta, di invitare la Dott.ssa Rosalba Mangano che all'epoca lavorava al Comando Vigili Urbani , visto che per la maggior parte si tratta di cause derivanti da contravvenzioni sulla violazione del codice della strada emesse dal Corpo di Polizia Municipale.

Il Capogruppo Lorenzo Italiano esce alle 12,15.

Alle ore 12,18 entra il componente Saraò Santi Michele.

A questo punto si mette ai voti il 2° punto all'ordine del giorno “Debiti fuori bilancio anno 2019 – 2020 dell'importo di €. 3.396,88 per spese di condanna derivanti da sentenze esecutive.” che viene approvato all'unanimità.

Alle ore 12,40 il Presidente della I commissione chiude i lavori e rinvia la seduta di comune accordo a Venerdì 11 Giugno alle ore 11,30.


Il Segretario

Dott. Giuseppe Spoto



Il Presidente della I Commissione Consiliare

Dott.ssa Valentina Cocuzza



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
ANDREINA MAZZU'

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO OLIVA

Il Consigliere Anziano
SARAO' SANTI MICHELE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 08/09/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'Albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____ Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. _____
---	---